

Regolamento per la formazione professionale continua (art. 7 DPR 7/08/2012 n. 137)

Cosa è cambiato?

*In pochi punti il nuovo Regolamento APC entrato in vigore
dal 01/01/2014*

Si ricorda che:

- i professionisti sono obbligati a curare il continuo e costante aggiornamento professionale; la violazione dell'obbligo costituisce illecito disciplinare.

Soggetti interessati:

- tutti gli iscritti all'Albo come ripartiti nelle sezioni A e B (DPR 328/2001) e all'Elenco Speciale.
- Albo ed Elenco Speciale sono ad ora definiti congiuntamente **Albo Unico Nazionale**.

Dichiarazione di esonero totale di svolgere l'APC

N.B. : da compilare e trasmettere all'ordine entro il 31/1/2014

- Deve essere redatta dagli Iscritti all'Albo Unico Nazionale che dichiarano di non esercitare attività professionale (in forma libera o dipendente) e si impegnino a non svolgere tale attività nel triennio
- Deve essere redatta dagli Iscritti all'Albo Unico Nazionale che dichiarano di svolgere la loro attività all'estero e di non avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello stato straniero

Eventi APC

1. **Tutti i soggetti che intendano organizzare eventi APC, inclusi gli ordini Regionali, dovranno presentare , almeno 15 gg prima della riunione della commissione APC, indicata sul sito internet del CNG apposita domanda di accreditamento al CNG**
- **Quindi non sono più validi i Corsi se non sono stati accreditati preventivamente**
2. **Concorrono alla formazione di punteggio, anche i Corsi o gli Eventi organizzati da Altri Ordini Professionali dell'area tecnica (Architetti, Ingegneri, Geometri ecc) purchè trattino argomenti attinenti la professione del geologo (Art. 4)**

DIFFIDATE DAL SEGUIRE UN QUALSIASI CORSO SE:

- Non è organizzato da un Ordine Regionale e/o Nazionale o dalla Fondazione
- Non è organizzato da un'altro Ordine dell'Area Tecnica (Ingegneri, Architetti, Forestali, Agronomi, Geometri Periti ecc.)
- Non è organizzato da un Ente, Società o altra forma associativa riconosciuta dal Ministero come da delibera.
- Non venga esposto in maniera chiara il numero di crediti attribuibili allo stesso e la precisazione dell'Ordine che ha validato il corso.

Autorizzazione per lo svolgimento APC

I corsi di formazione potranno essere organizzati e svolti dagli Ordini Regionali anche in cooperazione o convenzione con :

- Università pubbliche o private riconosciute con sede sul territorio nazionale
- Enti ed istituti di ricerca pubblici e privati riconosciuti, comprese le associazioni scientifiche
- Enti pubblici in genere

Tutti i soggetti non compresi nell'elenco, sia pubblici che privati, come società, associazioni, fondazioni o singoli soggetti che intendano organizzare corsi APC dovranno fare specifica richiesta al CNG.

Il CNG trasmette la domanda di autorizzazione al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante.

Sulla base del parere del Ministero, il CNG autorizza o rigetta la richiesta.

L'autorizzazione ha durata di 3 anni.

Esoneri:

Si rammenta tutti gli Iscritti all'Albo Unico Nazionale, anche se hanno già compiuto 65 anni, sono tenuti a svolgere l'Aggiornamento Professionale

- l'esonero APC è concesso
 - 1) Nei casi di gravidanza (previa richiesta al consiglio dell'ORGL entro 30 giorni dalla data di conoscenza della gravidanza, con allegata documentazione medica)
 - 2) Nei casi di maternità o paternità (previa richiesta al consiglio dell'ORGL entro 30 giorni dalla nascita del figlio, con allegata documentazione attestante la maternità o paternità)
 - 3) Agli iscritti dell'Albo Unico Nazionale che , mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000, entro il 31 gennaio del **primo anno** del triennio di formazione dichiarino al Consiglio dell'ORGL di non esercitare attività professionale (in forma libera o dipendente) e si impegnino a non svolgere tale attività nel triennio
 - 4) Nel caso di soggetti che subiscano intervento chirurgico invalidante (seppur parzialmente o temporaneamente), o risultino affetti da malattia grave(previa richiesta al consiglio dell'ORGL entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, con allegata documentazione medica attestante la patologia)

- 5) Nel caso di assenza dall'Italia per un periodo continuativo superiore ad 1 anno (previa richiesta al consiglio dell'ORGL entro 30 giorni dal rientro in Italia, con allegata documentazione che attesti l'espatrio)
- 6) Agli iscritti all'Albo Unico Nazionale che , mediante autocertificazione ai sensi del DPR n. 48/200, entro il 31 gennaio del primo anno del triennio di formazione dichiarino di svolgere la loro attività all'estero e di non avvalersi dell'iscrizione all'Albo Unico Nazionale per l'esercizio della propria attività nello stato straniero
- 7) Nel caso in cui l'iscritto a causa di gravi e oggettivi impedimenti differenti da quelli sopra elencati sia impossibilitato a svolgere l'APC (previa richiesta al consiglio dell'ORGL entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, con allegata documentazione comprovante l'impedimento)

n.b per i casi di esonero il numero di crediti da maturare sarà ridotto in maniera proporzionale al periodo di impedimento. Quindi la documentazione comprovante le cause dell'esonero presentata all'ORGL dovrà attestare il termine di inizio e di fine dell'esonero stesso.

Il giudizio sulle motivazioni che impediscono di ottemperare all'APC spetta al Consiglio del'ORGL che lo comunica al CNG per conoscenza.

Certificazione APC:

Il rilascio della certificazione spetta all'ORGL che ne da comunicazione al CNG per l'aggiornamento dell'Albo Unico Nazionale.

Esiste un registro apposito su cui sia ORGL sia CNG protocollano le comunicazioni sulle certificazioni APC. La certificazione potrà essere elemento necessario al fine di costituire commissioni interne o esterne all'Ordine; inoltre **il professionista potrà richiamare la certificazione APC sul curriculum professionale per utilizzarlo per la partecipazione a bandi di gara pubblici.**